



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 256/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 21 giugno 2012, composta dai Magistrati:

Dott. Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott. Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Roletto n. 6198 del 29 novembre 2011, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 13 dicembre 2011 e recante un quesito in materia di limiti all'indebitamento degli enti locali;

Vista la delibera di questa Sezione n. 10 del 10 febbraio 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 5 dell'11 maggio 2012;

Vista l'Ordinanza n. 24/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Comune di Roletto, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 L. n. 131/2003, in merito ai limiti all'indebitamento degli enti locali ex art. 204 TUEL, recentemente novellato dalla L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per il 2012).

In particolare, chiede se nel calcolo della spesa per interessi, rilevante al fine di stabilire il limite massimo d'indebitamento consentito, debba essere computata quella relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, che sono rimborsati all'Ente, unitamente alle quote di capitale, dalla società incaricata, tramite l'A.T.O. (Autorità d'Ambito territoriale ottimale), della gestione del servizio

idrico. L'Ente sottolinea come, in tal caso, le risorse destinate a far fronte al debito non siano proprie, ma provenienti da altro soggetto.

Chiede inoltre se, in caso sia possibile escludere i mutui rimborsati, debbano essere rideterminate le entrate correnti, che costituiscono la base di calcolo per l'individuazione del limite d'indebitamento, sottraendo la quota rimborsata.

Questa Sezione, considerata la natura generale della questione che impone un'interpretazione e un'applicazione unitaria nonché le difformi soluzioni emerse in sede regionale, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17 comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, la questione di massima in ordine all'interpretazione dell'art. 204 TUEL nella parte in cui, al fine del rispetto dei limiti indicati nella norma medesima, esclude dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui dell'ente locale i contributi statali e regionali: se tale esclusione sia suscettibile di estensione analogica alle ipotesi di contributi in conto interessi erogati da altri soggetti, come le società di gestione del servizio idrico.

La pronuncia sulla richiesta di parere è stata quindi sospesa, dandone comunicazione al Comune richiedente.

Il Presidente della Corte dei conti ha rimesso la predetta questione alla Sezione delle Autonomie di questa Corte, che si è espressa con Del. n. 5 del 14 maggio 2012.

#### **DIRITTO**

1. Come già affermato da questa Sezione con Del. n. 10/2012, la richiesta di parere inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Essa, infatti, è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Roletto e, ponendo quesiti che riguardano l'interpretazione di una norma che fissa limiti all'indebitamento degli enti locali per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.

2. Venendo al merito, va osservato che l'ordinamento prevede, per gli enti territoriali, oltre al divieto di ricorso al debito per spese che non siano d'investimento (art. 119 Cost.), vincoli di tipo quantitativo, allo scopo di impedire agli stessi enti di impegnarsi alla restituzione d'importi di capitale e d'interessi cui non siano in grado di far fronte.

In tal senso dispone l'art. 204, comma 1 TUEL, nel testo novellato dall'art. 8 della L. n. 183/2011 sopra citata, a mente del quale: *"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione".*

La norma, dunque, individua un tetto espresso in percentuale e calcolato in base ad un parametro finanziario, correlato all'ammontare delle entrate degli enti, divenuto negli anni sempre più stringente (cfr., anche per il profilo dell'individuazione delle entrate da computare al fine del calcolo, il parere di questa Sezione n. 11 dell'11 febbraio 2011)

La menzionata percentuale, originariamente fissata al 25 per cento, è stata dapprima portata al 15 per cento (L. 30 dicembre 2004, n. 311), quindi al 12 per cento (L. 27 dicembre 2006, n. 296) e all'8 per cento (L. 13 dicembre 2010, n. 220). La citata L. n. 183/2011, riformulando l'art. 204 TUEL, ha ulteriormente

abbassato tale percentuale per il 2013 e per il 2014 e gli anni seguenti (rispettivamente al 6 e al 4 per cento).

Nella fattispecie riferita dal Comune la spesa, per capitale e interessi, relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, viene coperta dalla società incaricata della gestione del servizio idrico, mediante rimborso all'Ente, effettuato dalla società tramite l'A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale, previste dall'art. 148 del D.lgs. n. 152/2006 e poi soppresse dall'art. 1 D.L. n. 2/2010 conv. in L. n. 42/2010, i cui effetti peraltro sono stati differiti, con successive proroghe, al 31 dicembre 2012.).

Questa Sezione, in sede di controllo sui bilanci degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. L. n. 266/2005 (cfr. Del. 22 luglio 2010 n. 50 e Del. 14 novembre 2011 n. 161), ha già avuto modo di affermare, con riferimento al caso, analogo a quello in esame, di rimborso degli oneri derivanti da mutui da parte della società gestore del servizio idrico, che all'obbligo, sancito dall'art. 204 TUEL, di contenimento delle spese per l'indebitamento, resta estranea la previsione di un eventuale rimborso di una quota di interessi e di capitale da parte di terzi, al di là delle eccezioni espressamente previste dalla legge. La norma, invero, finalizzata a porre un freno all'incremento di spesa pubblica derivante dall'indebitamento degli enti locali, ha come unico destinatario l'ente che contrae il mutuo e che, di conseguenza, resta obbligato alla relativa restituzione. L'eventuale traslazione su terzi di tutto o parte dell'onere del debito rappresenta un fatto ulteriore e successivo che non entra a far parte della previsione normativa.

Fanno eccezione i contributi statali e regionali in conto interessi, giusta il sopra riportato disposto dell'art. 204 cit., che, in quanto norma eccezionale, non pare suscettibile di estensione analogica.

Analoghi principi sono stati affermati, pur se in fattispecie diversa dalla presente, dalla Sezione Campania di questa Corte (parere n. 3 del 9 gennaio 2009), che ha evidenziato come l'eventuale assunzione dell'onere finanziario del debito da parte di altro soggetto, attuata mediante l'erogazione indiretta di contributi in conto



rata, non modifica la sottostante obbligazione con l'Istituto mutuante qualora dal rapporto di contribuzione non discenda uno specifico diritto di adempimento in capo al terzo creditore. Ove, infatti, l'ente locale rimanga il solo e principale obbligato nei confronti del creditore, l'onere del debito viene assunto dal concedente il contributo in senso puramente economico, attraverso l'anticipazione dei mezzi occorrenti ovvero il rimborso delle somme dovute per l'ammortamento del mutuo. Il debito di finanziamento è e rimane imputato al bilancio del Comune mutuatario, mentre la contribuzione di cui beneficia forma oggetto di un rapporto autonomo e indipendente rispetto al rapporto di mutuo e al relativo piano di ammortamento.

Dalla fattispecie all'esame, così come riferita, risulta che il contributo viene erogato al Comune in base ad un rapporto che intercorre esclusivamente tra questo e il soggetto contribuente, a cui è estraneo l'Istituto mutuante.

La Sezione delle Autonomie, con la citata Del. n. 5/2012 (disponibile sul sito web della Corte a cui, per brevità, si rinvia) ha condiviso tale orientamento e ribadito, in sintesi, i seguenti principi:

- a) *"la disposizione di cui all'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, che esclude i contributi statali e regionali dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti d'indebitamento, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall'ente per investimenti nel settore";*
- b) *"la necessità, correttamente evidenziata dall'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, di espungere i contributi statali e regionali dal limite di indebitamento a carico dell'ente utilizzatore, è coerente con le disposizioni recate dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa) e serve ad*



*evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari. Diversamente, escludere dal tetto i contributi erogati da soggetti terzi determinerebbe, in concreto, l'elusione dei limiti di indebitamento a carico dell'ente locale, che il legislatore ha reso via via più stringenti".*

In relazione alla prospettata interpretazione dell'art. 204, co. 1, primo periodo, D.lgs. n. 267/2000 non è necessario affrontare il secondo quesito proposto dal Comune di Roletto, che presuppone invece la possibilità di escludere dai limiti all'indebitamento le quote di mutuo rimborsate.

Ai sopraindicati principi dovrà dunque attenersi il Comune nella gestione dell'indebitamento di pertinenza.

**P.Q.M.**

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 21 giugno 2012.

Il Primo Referendario Relatore

Dott. Walter BERBUTI



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 21 GIU. 2012

Il Funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

